Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° **Roma - Lunedì, 15 dicembre 1930 - Anno IX** **Numero 290**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte, non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis » F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi professore Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Internazionale, via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & Comp. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, v. Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104 — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., v. Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., v. Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 533. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1903. — REGIO DECRETO 8 agosto 1930, n. 1564.
Ammissione dell'Associazione nazionale fra gli alpini nel Consorzio « Segretariato nazionale per la montagna ». Pag. 5338

1904. — REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. 1562.
Aggiunta alla tabella IV (industrie che corrispondono a necessità pubbliche) allegata al regolamento approvato con R. decreto 8 agosto 1908, n. 599 . . . . Pag. 5339

1905. — REGIO DECRETO 9 ottobre 1930, n. 1565.
Abrogazione dei Regi decreti 16 febbraio 1928, n. 791, e 31 maggio 1928, n. 1306, e costituzione della Federazione delle Casse di risparmio dell'Umbria . . . . Pag. 5339

1906. — REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. 1566.
Classificazione in 1ª categoria delle opere di bonifica della zona paludosa in sinistra del Po di Tolle costituita dalle isole « Camerini e Bonelli » (Rovigo) . . Pag. 5339

1907. — REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1930, n. 1574.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed al bilancio della Colonia Eritrea, per l'esercizio finanziario 1930-31 . . . . . Pag. 5340

1908. — REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1930, n. 1573.
Approvazione della proroga al 10 novembre 1930 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno 11-24 luglio 1928, conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio incaricato d'affari d'Italia ed il Ministro per gli affari esteri persiano, in data 10 maggio 1930 . . . . Pag. 5340

1909. — REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1930, n. 1585.
Norme circa il commercio di prodotti contenenti alcool metilico od altri alcool diversi dall'etilico . . Pag. 5341

1910. — REGIO DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1930, n. 1600.
Riduzione degli onorari notarili dei protesti cambiari. Pag. 5342

1911. — REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1930, n. 1591.
Proroga dei poteri conferiti al Ministro per l'educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia università di Perugia. Pag. 5342

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930.
Approvazione della nomina del presidente dell'Unione regionale fascista giuliana dei trasporti terrestri . . . . Pag. 5343

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1930.
Elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di La Spezia . . . . Pag. 5343

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1930.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione e dei valori di riduzione e di riscatto delle assicurazioni a vita intera, presentate dalla Società di assicurazione « Riunione adriatica di sicurtà » . . . . Pag. 5343

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1930.
Norme per l'applicazione della legge 8 luglio 1929, n. 1337, riflettente il trattamento economico degli appartenenti alla Milizia portuaria . . . . Pag. 5344

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 5345

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1517, concernente la composizione della Commissione per la decorazione della Stella al merito del lavoro. Pag. 5348

Ministero dell'aeronautica: R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1510, che modifica alcune disposizioni previste nel R. decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2167, riguardante i sottufficiali dell'Arma aeronautica esonerati dal pilotaggio per motivi fisici. Pag. 5348

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale: Concorso al posto di assistente alla Cattedra di chimica agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia . . . . Pag. 5348

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle comunicazioni: Apertura di ricevitoria telegrafica. Pag. 5349

Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 5349
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 5349
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 5350
Alienazione di rendite nominative . . . . . . Pag. 5352

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. 66. — **Ministero delle finanze:** Elenco delle obbligazioni 5 % della ferrovia Udine-Pontebba sorteggiate nella 55ª estrazione del 22 novembre 1930.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1903.**

REGIO DECRETO 8 agosto 1930, n. **1564.**

Ammissione dell'Associazione nazionale fra gli alpini nel Consorzio « Segretariato nazionale per la montagna ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 2218, che ha istituito il Segretariato nazionale per la montagna per il miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per i lavori pubblici e per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Associazione nazionale fra gli alpini è chiamata a far parte del Consorzio denominato « Segretariato nazionale per la montagna ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 58. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1904.**

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. **1562.**

Aggiunta alla tabella IV (industrie che corrispondono a necessità pubbliche) allegata al regolamento approvato con R. decreto 8 agosto 1908, n. 599.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4, n. 12, della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo;

Visto l'art. 8, capoversi 3 e 4, del regolamento approvato con Nostro decreto 8 agosto 1908, n. 599, per l'applicazione della legge suddetta, alle aziende industriali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella IV (industrie che corrispondono a necessità pubbliche) allegata al regolamento approvato con Nostro decreto 8 agosto 1908, n. 599, è aggiunta la seguente voce:

N.	Natura dell'industria esercitata	Genere di lavorazione per il quale è concessa la deroga alla legge
18	Imprese per la pulizia di vetri e pavimenti e per la spazzatura degli uffici ed esercizi pubblici e privati	Per i lavori che non possono essere eseguiti n i giorni feriali senza danno per il regolare funzionamento degli uffici e degli esercizi

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 56. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1905.**

REGIO DECRETO 9 ottobre 1930, n. **1565.**

Abrogazione dei Regi decreti 16 febbraio 1928, n. 791, e 31 maggio 1928, n. 1306, e costituzione della Federazione delle Casse di risparmio dell'Umbria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Veduti i Regi decreti 16 febbraio 1928, n. 791, e 31 maggio 1928, n. 1306, con i quali furono rispettivamente costituite la Federazione delle Casse di risparmio della provincia di Terni e la Federazione delle Casse di risparmio della provincia di Perugia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Regi decreti 16 febbraio 1928, n. 791, e 31 maggio 1928, n. 1306, con i quali furono rispettivamente costituite la « Federazione delle Casse di risparmio della provincia di Terni » e la « Federazione delle Casse di risparmio della provincia di Perugia », sono revocati.

Art. 2.

E' costituita la « Federazione delle Casse di risparmio dell'Umbria », con sede presso la Cassa di Perugia, tra le Casse di risparmio di Città di Castello, di Foligno, di Narni, di Orvieto, di Perugia, di Spoleto e di Terni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 59. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1906.**

REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. **1566.**

Classificazione in 1ª categoria delle opere di bonifica della zona paludosa in sinistra del Po di Tolle costituita dalle isole « Camerini e Bonelli » (Rovigo).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Considerata la necessità di provvedere al bonificamento del territorio del Delta Padano, prospiciente il comprensorio del Consorzio di bonifica di 1ª categoria dell'Isola della Donzella e costituito dalle isole « Camerini e Bonelli »;

Ritenuto che attualmente il suddetto territorio è soggetto a vasti impaludamenti e ristagni che arrecano grave pregiudizio all'igiene di numerosi centri abitati, fra cui, principale, il capoluogo comunale di Porto Tolle;

Considerato che tale bonificamento non solo è diretto ai fini igienici, ma arrecherà anche notevoli vantaggi economici assicurando la produttività di un'ampia zona di terreni suscettibili di cultura di alto rendimento;

Che perciò sussistono gli estremi per la classifica in 1ª categoria delle opere occorrenti al bonificamento di detto territorio a termini del 2° comma dell'art. 3 del citato testo unico;

Ritenuto che sulla necessità di tale classifica si sono favorevolmente pronunciati il Comitato tecnico del Magistrato alle acque e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono classificate in 1ª categoria, a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica della zona paludosa in sinistra del Po di Tolle costituita dalle isole « Camerini e Bonelli » (Rovigo).

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 60. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1907.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1930, n. 1574.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed al bilancio della Colonia Eritrea, per l'esercizio finanziario 1930-31.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° maggio 1930, n. 474;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità, urgente ed assoluta, di provvedere, mediante compensazione, a talune spese nell'interesse delle Colonie;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, e nel bilancio della Colonia Eritrea, per l'esercizio finanziario 1930-31, sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie.

a) In aumento:

Cap. n. 17 - Spese politiche segrete . .	L.	90.000
» » 25 - Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Eritrea .	»	1.000.000
	L.	1.090.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 18 - Spese politiche per le Colonie, ecc.	L.	90.000
» » 22-bis - Fondo a disposizione, ecc. per le spese a favore dell'avvaloramento agrario delle Colonie	»	1.000.000
	L.	1.090.000

Bilancio dell'Eritrea.

Entrata.

Art. 16 - Contributo dello Stato a pareggio del bilancio	L.	1.000.000

Spesa.

Art. 55 - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli apparecchi aeronautici, ecc.	L.	1.000.000

Questo decreto avrà vigore dalla sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 68. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1908.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1930, n. 1573.

Approvazione della proroga al 10 novembre 1930 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno 11-24 luglio 1928, conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio incaricato d'affari d'Italia ed il Ministro per gli affari esteri persiano, in data 10 maggio 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442, convertito in legge con legge 8 luglio 1929, n. 1484, che dà esecuzione all'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno 11-24 luglio 1928;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di approvare la proroga al 10 novembre 1930 dell'Accordo provvisorio di cui sopra;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le colonie, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la proroga al 10 novembre 1930 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno 11-24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio incaricato d'affari d'Italia ed il Ministro per gli affari esteri persiano in data 10 maggio 1930.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, avrà vigore dal 10 maggio 1930 - Anno VIII.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — DE BONO — ROCCO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 67. — MANCINI.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

N. 4716/710351.

Téhéran, le 10 mai 1930.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, conformèment à la prorogation, faite par lettres échangées le 6 novembre 1929, du règlement provisoire des relations de la Perse avec l'Italie daté du 25 juin 1928, les dispositions du dit règlement expirent le 10 mai 1930.

Le Gouvernement Persan, en s'attendant à ce que les conventions prévues par l'arrangement provisoire susmentionné soient conclues dans le plus bref délai possible, consent, sous condition de réciprocité, à ce que l'arrangement provisoire en question continue à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions définitives et au plus tard jusqu'àu 10 novembre 1930.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma haute consideration.

Le Ministre des Affaires Etrangères
M. FARZINE.

Monsieur STRANEO
Chargé d'Affaires d'Italie
TEHERAN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

N. 370.

Téhéran, le 10 mai 1930.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que conformément à la prorogation, faite par lettres échangées le 6 novembre 1929, du règlement provisoire des relations de l'Italie avec la Perse daté du 25 juin 1928, les dispositions dudit règlement expirent le 10 mai 1930.

Le Gouvernement Italien, en s'attendant à ce que les conventions prévues par l'arrangement provisoire susmentionné soient conclues dans le plus bref délai possible, consent, sous condition de réciprocité, à ce que l'arrangement provisoire en question continue à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions définitives et au plus tard jusqu'àu 10 novembre 1930.

Je saisis cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Le Chargé d'Affaires d'Italie
STRANEO.

Son Excellence
M. MOHAMMED ALI KHAN FARZINE
Ministre des Affaires Etrangéres
TEHERAN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 1909.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1930, n. **1585**.
Norme circa il commercio di prodotti contenenti alcool metilico od altri alcool diversi dall'etilico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare, nei riguardi igienico-sanitari, il divieto dell'uso in alcuni prodotti dell'alcool metilico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

E' vietato importare, produrre, tenere per vendere e comunque mettere in commercio sostanze alimentari, bevande alcooliche, liquori, prodotti farmaceutici, specialità medicinali, disinfettanti, profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la cura, per la colorazione della pelle, dei capelli, delle unghie e dei denti, nonchè prodotti in genere destinati alla pulizia personale, che contengano alcool metilico od altri alcool diversi dall'etilico.

Art. 2.

Non cadono sotto l'applicazione dell'art. 1:

a) le piccolissime quantità di alcool metilico e di altri alcool diversi dall'etilico naturalmente contenute in alcune bevande alcooliche e dovute ai processi di fabbricazione delle bevande stesse come le acquaviti e prodotti similari.

La quantità di alcool metilico o di altri alcool diversi dall'etilico da tollerarsi in questi prodotti verrà stabilita con decreto del Ministero dell'interno di concerto con quello delle finanze;

b) le soluzioni di formaldeide e le preparazioni che ne contengono limitatamente alla quantità di alcool metilico proveniente dalla soluzione di formaldeide impiegata.

Art. 3.

Le infrazioni alle norme contenute nel presente decreto sono punite con l'ammenda da L. 1000 a L. 3000 e con la confisca della merce senza pregiudizio delle maggiori sanzioni previste da altre leggi.

In caso di recidiva l'ammenda è del doppio.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni che siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 303, foglio 79. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1910.**

REGIO DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1930, n. **1600.**

Riduzione degli onorari notarili dei protesti cambiari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e le successive sue modificazioni contenute nei Regi decreti-legge 27 maggio 1923, n. 1324, 31 dicembre 1923, n. 3138, e 12 dicembre 1926, n. 2167, convertiti rispettivamente nelle leggi 17 aprile 1925, n. 473, 18 marzo 1926, n. 562, e 18 dicembre 1927, n. 2384;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di ridurre, in relazione alle condizioni economiche generali, gli onorari proporzionali previsti nella tariffa anzidetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari e per le copie relative, nonchè gli onorari per i protesti cambiari, stabiliti nel capo I della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive sue modificazioni, sono ridotti in ragione del dodici per cento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro per la giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 303, foglio 94. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1911.**

REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1930, n. **1591.**

Proroga dei poteri conferiti al Ministro per l'educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia università di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;

Veduti i Regi decreti-legge 5 febbraio 1928, n. 186; 4 ottobre 1928, n. 2288, e 14 novembre 1929, n. 2050, convertiti in legge rispettivamente con le leggi 14 giugno 1928, n. 1465; 2 dicembre 1928, n. 2729, e 3 aprile 1930, n. 402;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di adottare particolari provvidenze per il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia università di Perugia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà, concessa al Ministro per l'educazione nazionale con i Regi decreti-legge 5 febbraio 1928, n. 186; 4 ottobre 1928, n. 2288, e 14 novembre 1929, n. 2050, convertiti in legge rispettivamente con le leggi 14 giugno 1928, n. 1465; 2 dicembre 1928, n. 2729, e 3 aprile 1930, n. 402, di affidare l'incarico di curare l'avviamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia università di Perugia ad un professore di ruolo di altra Università con le funzioni di preside, è prorogata a tutto l'anno accademico 1930-31.

Le indennità spettanti al professore prescelto faranno carico al bilancio della Regia università di Perugia.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dall'inizio dell'anno accademico 1930-31 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930.

Approvazione della nomina del presidente dell'Unione regionale fascista giuliana dei trasporti terrestri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 24 marzo 1930, n. 399;
Visto l'art. 10 dello statuto delle Unioni regionali ed interregionali fasciste dei trasporti terrestri, dipendenti dalla Confederazione suddetta, approvato con Nostro decreto 24 marzo 1930, n. 399;
Vista la deliberazione 27 maggio 1930 dell'assemblea dell'Unione regionale fascista giuliana dei trasporti terrestri con cui si è proceduto alla nomina dell'ing. Massimiliano Mosetti a presidente dell'Unione stessa;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dell'ing. Massimiliano Mosetti a presidente dell'Unione regionale fascista giuliana dei trasporti terrestri.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1930 - Anno IX
Registro B-2 Corporazioni, foglio n. 259. — BETTAZZI.

(7443)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1930.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1929, n. 7480, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 3 ottobre 1929, n. 230, col quale venivano precisati i limiti dei corsi d'acqua inscritti ai numeri 364 e 444 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Genova, e ricadenti nel territorio della nuova provincia di La Spezia;

Ritenuto che non essendosi provveduto in tempo utile alla pubblicazione del detto decreto nel Foglio annunzi legali della Provincia ed al deposito di tale foglio nei Comuni interessati, occorre provvedere ad una nuova pubblicazione;
Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595, e 1 e 2 del regolamento approvato col R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni e utilizzazioni delle acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato il seguente schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di La Spezia:

N. d'ord.	Denominazione da valle verso monte	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
364	Rio d'Ameglia o Ringhioso, inf. 363	Magra	Ameglia	Per l'intero suo corso
444	Torrente Usorana o Usorano, inf. 375	Vara	Beverino	Id. id.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno gli interessati potranno produrre opposizioni e la provincia di La Spezia potrà presentare le sue opposizioni.
L'ufficio del Genio civile di Genova è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(7459)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1930.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione e dei valori di riduzione e di riscatto delle assicurazioni a vita intera, presentate dalla Società di assicurazione « Riunione adriatica di sicurtà ».

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda della Società di assicurazione « Riunione adriatica di sicurtà » con sede in Trieste, tendente ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione in sostituzione delle corrispondenti attualmente in vigore nonchè dei valori di riduzione e di riscatto per alcune tariffe di assicurazione;
Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi ed i metodi di calcolo seguiti;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione e le seguenti

tabelle di valori presentate dalla Società di assicurazione « Riunione adriatica di sicurtà » con sede in Trieste:

a) Tariffa III*a*, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico di un capitale pagabile nel caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo;

b) Tariffa III*a*, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo;

c) Tabella A, contenente i valori di riscatto e di riduzione relativi all'assicurazione a vita intera a premio vitalizio, e a premi temporanei.

Roma, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(7455)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1930.

Norme per l'applicazione della legge 8 luglio 1929, n. 1337, riflettente il trattamento economico degli appartenenti alla Milizia portuaria.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1337;

Ritenuto che secondo le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 14 della legge predetta occorre emanare le norme di applicazione della legge stessa nei riguardi del trattamento economico degli appartenenti alla Milizia portuaria;

Visto il regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il Comando Gruppo di legioni portuarie provvede a tutte le pratiche inerenti allo stato giuridico del personale della Milizia stessa.

Art. 2.

Le nomine ai vari gradi di ufficiale e le promozioni, sono fatte con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Comando generale della M.V.S.N. da registrarsi alla Corte dei conti.

Le nomine e le promozioni ai tre gradi di maresciallo, a caposquadra, vice caposquadra, milite scelto e milite sono fatte con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Le assunzioni ad allievo milite sono fatte con determinazione del Comando Gruppo legioni portuarie da pubblicarsi sul Bollettino della Milizia portuaria.

Art. 3.

Agli ufficiali della Milizia portuaria, saranno corrisposti, nella misura e con le modalità di cui all'art. 196 del regolamento approvato con decreto Reale 13 agosto 1926, n. 1165, gli assegni e le competenze qui appresso indicate:

a) stipendio;

b) supplemento di servizio attivo;

c) indennità militare.

Competono inoltre agli ufficiali anzidetti le indennità e gli assegni seguenti:

a) indennità d'alloggio nella misura stabilita dal R. decreto 3 agosto 1928, n. 1886, in relazione al grado ed alla località di residenza;

b) l'assegno annuo di rappresentanza negli stessi casi in cui è dovuto ai pari grado delle altre Forze armate; giusta il combinato disposto dell'art. 2 della legge 8 luglio 1929, n. 1337, e dell'art. 196 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1465, che stabilisce l'applicabilità alla Milizia forestale circa alcuni assegni dovuti agli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri;

c) l'aggiunta di famiglia con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 27 giugno 1929, n. 1047, e di quelle all'uopo emanate dal Ministero delle finanze.

Ai decorati al valore militare sono corrisposti i soprassoldi annui di cui sono provvisti.

Art. 4.

Sono dovuti inoltre agli ufficiali della Milizia portuaria nella misura stabilita per gli ufficiali del Regio esercito:

a) l'indennità di soggiorno intera o ridotta;

b) il rimborso delle spese di viaggio sulle ferrovie, sul mare o sui laghi;

c) i compensi chilometrici per le percorrenze sulle vie ordinarie.

Art. 5.

Gli stipendi sono determinati in base all'anzianità di grado nella Milizia portuaria o nel Regio esercito oppure in base all'anzianità di servizio da ufficiale nella Milizia portuaria o da ufficiale del Regio esercito se più favorevole, secondo le disposizioni e le norme rispettivamente emanate coi Regi decreti-legge 27 ottobre 1922, n. 1427, 18 dicembre 1922, n. 1637, ed 11 novembre 1923, n. 2395, e con le circolari del Ministero della guerra 22 dicembre 1922, n. 587, e 8 dicembre 1923, n. 707.

Art. 6.

L'assegnazione degli stipendi e delle indennità di servizio attivo agli ufficiali della Milizia portuaria è fatta con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

L'assegnazione degli stipendi e delle indennità di servizio attivo ai marescialli dei tre gradi di prima nomina è fatta con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti. Le successive variazioni per promozioni, scatti di stipendi, ecc. sono fatte con determinazione ministeriale da inserirsi nel Bollettino della Milizia portuaria.

L'assegnazione delle paghe dei capisquadra, vice capisquadra, militi scelti, militi ed allievi militi è fatta con determinazione del Comando Gruppo legioni portuarie da pubblicarsi sul Bollettino della Milizia portuaria.

Art. 7.

Ai sottufficiali, graduati e militi della Milizia portuaria competono:

a) ai marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo stabilito per il rispettivo grado;

b) ai capisquadra, vice capisquadra, militi scelti e militi la rispettiva paga;

c) ai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, capisquadra l'indennità militare;

d) ai sottufficiali e graduati ammogliati l'indennità di alloggio stabilita per i corrispondenti gradi dei carabinieri Reali;

e) ai sottufficiali, graduati e militi l'aggiunta di famiglia con l'osservanza delle vigenti norme;

f) l'indennità di Milizia portuaria nella misura di L. 3,50 al giorno, la quale sarà sospesa quando lo stipendio o paga sono ridotti o sospesi;

g) l'indennità di alloggio — L. 50 mensili — ai sottufficiali, graduati e militari non ammogliati che non usufruiranno di alloggio in locali demaniali;

h) l'indennità giornaliera fissa di L. 1,25 di carica speciale al personale incaricato delle funzioni di radiotelegrafista e conducente di automobili.

Art. 8.

Agli allievi militi sarà corrisposta la paga giornaliera di L. 10,50 escluso ogni altro assegno fisso.

Art. 9.

Al pagamento di tutte le competenze spettanti agli appartenenti alla Milizia portuaria, in base ai provvedimenti di nomina e col trattamento economico stabilito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1337, e col presente decreto provvedono i Comandi di legione con i fondi che saranno loro concessi mediante mandati di anticipazione disposti a cura del Comando Gruppo legioni portuarie commisurando le anticipazioni stesse al fabbisogno di ogni mese.

Al pagamento di premi di operosità e di sussidi al personale della Milizia portuaria sarà provveduto con mandati diretti, ad eccezione dei premi per la repressione dei reati, il cui pagamento viene effettuato dal Ministro coi fondi posti personalmente a sua disposizione. Pure con mandati diretti sarà provveduto al pagamento delle forniture per il vestiario, equipaggiamento ed il casermaggio ad eccezione delle piccole provviste occorrenti per il normale funzionamento dei Comandi delle legioni, quando l'importo di esse non ecceda le L. 1000.

Per le lavorazioni del vestiario che si eseguono in economia direttamente dai Comandi di legione le spese relative saranno sostenute a carico dei fondi concessi con mandati di anticipazione.

Art. 10.

Il console comandante di legione rende conto, mediante appositi rendiconti, delle anticipazioni avute e delle somme erogate.

I rendiconti saranno trasmessi al Comando Gruppo legioni per l'esame amministrativo e per il successivo inoltro alla Ragioneria centrale presso il Ministero delle comunicazioni e alla Corte dei conti.

Art. 11.

Nell'amministrazione della Milizia portuaria saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel R. decreto 3 febbraio 1928, n. 263, concernente l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(7456)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-12.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Boz fu Vincenzo, nato a Fogliano il 26 dicembre 1883, e residente a Fogliano, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Boz nata Visintin di Antonio, nata il 4 maggio 1884, moglie;
2. Fedele di Giacomo, nato il 17 luglio 1908, figlio;
3. Carmela di Giacomo, nata il 25 agosto 1910, figlia;
4. Maria di Giacomo, nata l'8 febbraio 1912, figlia;
5. Aurora di Giacomo, nata il 21 giugno 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6111)

N. 11419-13.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Boz fu Giuseppe, nato a Fogliano il 28 settembre 1893, e residente a Fogliano, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6112)

N. 11419-20.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Frandolic fu Matteo, nato a Fogliano il 13 giugno 1877 e residente a Fogliano, è restituito nella forma italiana di « Frandoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Corina Frandolic di Antonio, nata il 28 aprile 1907, figlia;
2. Olimpia Frandolic di Antonio, nata il 14 agosto 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6118)

N. 11419-21.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Koryc fu Martino, nato a Doberdò il 14 febbraio 1874 e residente a Redipuglia, è restituito nella forma italiana di « Cogni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Koryc nata Michelutti fu Giuseppe, nata l'8 dicembre 1876, moglie;
2. Carlo di Giovanni, nata il 5 maggio 1907, figlio;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 14 dicembre 1910, figlio;
4. Alberto di Giovanni, nato il 29 ottobre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6119)

N. 11419-22.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Laurentig di Andrea, nato a Ronchi il 4 agosto 1896 e residente a Fogliano, è restituito nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ersilia Laurentig nata Visintin fu Domenico, nata il 31 ottobre 1896, moglie;
2. Evelio di Antonio, nato il 16 giugno 1921, figlio;
3. Claudio di Antonio, nato il 1° gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6120)

N. 11419-23.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Francesco Soranz fu Antonio, nato a Redipuglia il 17 novembre 1861 e residente a Redipuglia, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Rosa Soranz nata Visintin fu Carlo, nata il 6 febbraio 1865, moglie;
2. Carlo di Giuseppe, nato il 2 aprile 1896, figlio;
3. Lucia di Giuseppe, nata il 21 agosto 1898, figlia;
4. Albina di Giuseppe, nata il 19 febbraio 1903, figlia;
5. Oliva di Giuseppe, nata il 10 aprile 1905, figlia;
6. Santa di Giuseppe, nata il 9 novembre 1907, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6121)

N. 11419-24.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Soranz fu Antonio, nato a Redipuglia il 9 agosto 1867 e residente a Redipuglia, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Soranz nata Furlan fu Valentino, nata il 5 marzo 1870, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 31 agosto 1895, figlio;
3. Albina di Giuseppe, nata il 24 novembre 1904, figlia;
4. Romana di Giuseppe, nata il 22 aprile 1906, figlia;
5. Livia di Giuseppe, nata il 20 maggio 1910, figlia;
6. Elvia di Giuseppe, nata il 24 novembre 1912, figlia;
7. Angela di Giuseppe, nata il 16 marzo 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6122)

N. 11419-25.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Soranz fu Antonio, nato a Redipuglia il 28 agosto 1882 e residente a Redipuglia, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Soranz nata Macorin fu Giovanni, nata il 16 ottobre 1879, moglie;
2. Giovanni di Antonio, nato il 6 aprile 1904, figlio;
3. Maria di Antonio, nata il 3 ottobre 1907, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6123)

N. 11419-26.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Natale Soranz fu Antonio, nato a Redipuglia il 24 dicembre 1884 e residente a Redipuglia, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Severino di Natale, nato il 3 settembre 1906, figlio;
2. Gisella di Natale, nata il 5 febbraio 1909, figlia;
3. Romolo di Natale, nato il 28 ottobre 1910, figlio;
4. Argentina di Natale, nata il 15 marzo 1920, figlia;
5. Emilio di Natale, nato l'11 ottobre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6124)

N. 11419-27.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giov. Battista Soranz fu Antonio, nato a Redipuglia il 13 febbraio 1859 e residente a Redipuglia, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Riccardo di Giov. Batt., nato il 6 agosto 1899, figlio;
2. Genoveffa Soranz nata Lenardon fu Pietro, nata il 22 settembre 1899, nuora;
3. Rina di Riccardo, nata il 19 maggio 1920, nipote;
4. Elda di Riccardo, nata il 23 agosto 1921, nipote;
5. Maria di Riccardo, nata il 15 aprile 1925, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6125)

N. 11419-28.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Sinich fu Antonio, nato a Fogliano il 28 aprile 1891 e residente a Fogliano, è restituito nella forma italiana di « Sinico ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Elisa Sinich nata Gergolet fu Giovanni, nata il 20 agosto 1898, moglie;
2. Onorino di Luigi, nato il 6 ottobre 1921, figlio;
3. Maria di Luigi, nata il 12 aprile 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6126)

N. 1166.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Manzin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. cav. ing. Manzin Ermenegildo, figlio del fu Giovanni Battista e della fu Smerdu Maria, nato a Dignano il 26 maggio 1876 e abitante a Trieste, Ufficio speciale - Sezione lavori FF. SS., via Conti n. 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Manzini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Vienna dalla or defunta moglie Maria-Crescenzia Sobatik: Melitta-Maria il 25 maggio 1904; Giovanni-Rolando il 27 giugno 1911 e Carlo il 15 agosto 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE LEONE.

(7387)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato alla Camera dei deputati, nell'adunanza del 10 corrente mese, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1517, concernente la composizione della Commissione per la decorazione della Stella al merito del lavoro.

(7464)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'aeronautica ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1930-IX, il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1510, che modifica alcune disposizioni previste nel R. decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2167, riguardante i sottufficiali dell'Arma aeronautica esonerati dal pilotaggio per motivi fisici ».

(7465)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla Cattedra di chimica agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo, di reparto del personale assistente fra i Regi istituti superiori agrari;

Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato coi Regi decreti-legge 9 agosto 1929, n. 1457, e 24 luglio 1930, n. 1088;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Vista la lettera del 19 novembre 1930, n. 118491, con la quale il Ministero delle finanze consente l'apertura del concorso suindicato;

Si dichiara aperto il concorso per il posto di assistente alla Cattedra di chimica agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia (grado 11°, gruppo A) con l'annuo stipendio di L. 9300, il supplemento di servizio attivo di L. 1800 e la eventuale aggiunta di famiglia, opportunamente diminuiti del 12 %, ai sensi del R. decreto-legge 30 novembre 1930, n. 1491.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli. Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie o in chimica, purchè non parenti od affini del titolare della Cattedra fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato un maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del trentesimo giorno dalla data di pubbli-

cazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Direzione del Regio istituto superiore agrario di Perugia, la domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti che furono tra i combattenti possono essere ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie o in chimica conseguita in una Università o Istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorsa.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere rilasciati in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalle competenti autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Perugia presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà assumere servizio entro otto giorni dalla comunicazione fattagli in contrario sarà dichiarato dimissionario. Egli dovrà presentare una dichiarazione in carta libera dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti a carico dello Stato, della Provincia, dei Comuni e di enti morali.

Perugia, addì 25 novembre 1930 - Anno IX

Il direttore: A. VIVENZA.

(6610)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 30 novembre scorso è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Villa San Faustino, provincia di Perugia.

(7457)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 54

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 799 — Data: 6 marzo 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Novara — Intestazione: Francesco Magistrini fu Felice — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Rendita L. 375, consolidato 5 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relatva ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 novembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BORGIA.

(6579)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 51.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 356 Mod. X — Data: 25 ottobre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Pesaro — Intestazione: Don Angelo Amadei fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Rendita: L. 35, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 Mod. 168-T — Data: 17 dicembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Trapani — Intestazione: Amico Angela fu Francesco, moglie di Grimaldi Pietro — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro quinquennali stampigliati 14ª emissione 1, n. 237, capitale L. 1200, pagabile il 1° ottobre 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 novembre 1930 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6458)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 259.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 dicembre 1930 - Anno IX

Francia	75.04	Oro	368.37
Svizzera	370.69	Belgrado	33.80
Londra	92.755	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.695	Albania (Franco oro)	366.50
Spagna	204.75	Norvegia	5.115
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.558	Svezia	5.125
Vienna (Schillinge)	2.69	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.69	Danimarca	5.115
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.25
Peso Argentino: Oro	14.75	Rendita 3.50 % (1902)	65.40
Peso Argentino: Carta	6.465	Rendita 3 % lordo	41.175
New York	19.091	Consolidato 5 %	82.175
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50 %	77.175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 21.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	496209	825 —	Menni Agostino chiamato Lino, Luigi, Ginetta e *Vittorio* di Giacomo, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Merate (Como).	Menni Agostino chiamato Lino, Luigi, Ginetta e *Vittoria* di Giacomo, minori ecc., come contro.
»	415699	130 —	Pandolfi Lucia, Lorenzo, *Paolina*, Antonietta, Camilla e Teresina di Pietro, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Palosco (Bergamo).	Pandolfi Lucia, Lorenzo, *Paolino*, Antonietta, Camilla e Teresina di Pietro, minori ecc., come contro.
» Prest. Litt.	34312	1250 —	Graffigna Camilla-*Flora* di Gerolamo, nubile, dom. in Coldirodi (Imperia).	Graffigna *Camilla-Fiorinda* o *Flora* di Gerolamo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
3.50 %	699339	213,50	Guarna Teresa fu Enrico, moglie di Baraldi Antonio fu Vincenzo, dom. in Nocera Inferiore (Salerno); con usuf. vital. a Salzano *Teresa* fu Gaetano, nubile.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Salzano *Maria-Teresa* fu Gaetano, nubile.
»	598240	374,50	Educatorio femminile di nostra Signora della Provvidenza in Genova; con usuf. vital. a *Forlani Caterina* di Sebastiano, nubile.	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Forlano Assunta-Benedetta-Caterina*, ecc., come contro.
Cons. 5 %	3338	350 —	Brambilla *Emma* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre Brambilla Giovanni fu Vincenzo, dom. in Genova.	Brambilla *Vittoria-Lice* di Giovanni, minore ecc., come contro.
»	179857	915 —	Figli nascituri di Rossi *Carlo-Alberto* di Attilio, dom. in Venezia. Annotazione. — La presente rendita è vincolata per essere devoluta a Rossi Aldo e Gastone di Guido, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Venezia, nel caso che la prole nascitura non sopravvenga, e l'usuf. vital. della rendita medesima spetta cumulativamente e congiuntamente a Rossi *Carlo-Alberto* di Attilio dom. in Venezia e Rossi Attilio di Angiolo dom. in *Firenze*.	Figli nascituri di Rossi *Alberto-Carlo* di Attilio, dom. in Venezia. Annotazione. — La presente rendita è vincolata per essere devoluta a Rossi Aldo e Gastone di Guido, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Venezia, nel caso che la prole nascitura non sopravvenga, e l'usuf. vital. della rendita medesima spetta cumulativamente e congiuntamente a Rossi *Alberto-Carlo* di Attilio, dom. in Venezia e Rossi Attilio di Angiolo, dom. in *Venezia*.
»	3328	175 —	Gasperoni Maria di Pasquale, moglie di *Pisello* Pompeo fu Giuseppe, dom. in Roma.	Gasperoni Maria di Pasquale, moglie di *Bisello* Pompeo fu Giuseppe, dom. in Roma.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 novembre 1930 - Anno IX

p. Il direttore generale: BORGIA.

(6503)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 19).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	521948	101.50	Pizzi Giuseppina, *Vittoria* e Nicolina fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre Colaneri Luigia fu Giuseppe ved. Pizzi, domic. in Frosolone (Campobasso); con usuf vital. alla suddetta Colaneri Luigia.	Pizzi Giuseppina, *Maria-Vittoria* e Nicolina fu Domenico, minori ecc., come contro e con usuf. vital. come contro.
Cons. 5 % »	399946 399948	195 — 795 —	Scolaro Salvatore, *Giuseppa* e Rosina fu Antonino, minori sotto la p. p. della madre Sineni Agata fu Giuseppe, ved. di Scolaro Antonino, dom. in Termini Imerese (Palermo): con usuf. vital. alla suddetta Sineni Agata.	Scolaro Salvatore, *Giuseppe* e Rosina fu Antonino, minori ecc., come contro e con usuf. vital. come contro.
»	447817	1,500 —	Pozzi Giuseppe-Osvaldo fu Agostino, dom. in Varano Borghi (Milano); con usuf. vital. a Brioschi *Teresa* fu Giovanni, ved. *Brioschi*, dom. in Varano Borghi (Milano).	Intestata come contro; con usuf. a Brioschi *Maria-Teresa* fu Giovanni, ved. di *Pozzi Agostino*, dom. come contro.
»	411316	2,615 —	Ferraris Emilio fu Angelo, dom. in Novara; con usuf. vital. a Passerini *Albertina* fu Filiberto, dom. in Mortara (Pavia).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Passerini *Maria-Teresa-Albertina* fu Filiberto, dom. come contro.
»	413317	2,755 —	Omodei Pierino di Emilio, dom. in Novara; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
3.50 %	420783	350 —	Passerini Cesare fu Filiberto, dom. in Mortara (Pavia), con usuf. vital. a Passerini *Albertina* fu Filiberto, dom. in Mortara (Pavia).	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	754706	175 —	Ferraris Emilio di Angelo, dom. in Novara; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	754707	175 —	Omodei Salè Ernesto fu Pietro, dom. in Forlì; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro, con usuf. come la precedente.
Cons. 5 %	499460	220 —	*Ciuffiello Antonio* fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Calabrese Filomena fu Giovanni, dom. in Castelluccio Valmaggiore (Foggia).	*Ciufiello Prospero-Antonio* fu Antonio, minore ecc. come contro.
» »	143873 143874	600 — 600 —	Civera Giuseppe } fu *Paolo*, dom. in Ari- Civera Paolo } gnano (Torino).	Civera Giuseppe } fu *Carlo, minori sotto la* Civera Paolo } *tutela di Civera Giuseppe fu Bartolomeo*, dom. come contro.
»	31178	25 —	Iosuè Luigi di Michele, dom. in *Monacilioni* (Campobasso).	Iosuè Luigi di Michele, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in *Ancona*.
3.50 % »	728860 781490	52.50 38.50	Intestate come la precedente.	Intestate come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni del Tesoro ordinari Serie B Id. D	3127 2879	Cap. 1,000 — » 5,000 —	*Nanfro* Biagio fu Domenico.	*Nanfaro* Biagio fu Domenico.
Cons. 5 %	356848	500 —	*Martin's Gardozo* Delfina di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. in San Carlos - Stato di S. Paolo (Brasile).	*Cardoso* Delfina di Giovanni, minore ecc. come contro.
»	356849	500 —	*Martin's Gardozo* Maria-Teresa ecc. come la precedente.	*Cardoso* Maria-Teresa ecc. come la precedente.
»	356850	500 —	*Martin's Gardozo* Edoardo-Urbano ecc. come la precedente.	*Cardoso* Edoardo-Urbano ecc. come la precedente.
»	203018	200 —	Mocata Carmela fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Salvo Giuseppa ved. Mocata, dom a Trapani.	Mocata Carmela fu *Sebastiano*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 novembre 1930 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6341)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	218386	Gaddi Davino fu Pietro, domic. in Busseto (Parma) ipotecata. L.	52,50

Roma, 29 novembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BORGIA.

(6583)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.